

ALLEGATO "B"

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

Art. 1 - DENOMINAZIONE E RICONOSCIMENTO

L'Associazione è denominata "Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva", in forma abbreviata "SIGE".

L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1983 n. 332.

Art. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Roma.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione non ha scopi di lucro.

L'Associazione è autonoma e indipendente ed esclude dalle proprie finalità ogni forma, diretta o indiretta, di attività politica, sindacale e di tutela sindacale degli associati, nonché l'esercizio di attività imprenditoriali abituali o partecipazione ad esse.

L'Associazione si propone di stimolare lo sviluppo dello studio della gastroenterologia ed endoscopia digestiva in particolare

e delle malattie dell'apparato digerente in generale in Italia e di rappresentare l'attività nazionale all'estero, al fine di rafforzare il prestigio italiano e di promuovere iniziative di collaborazione internazionale.

In tale ambito, l'Associazione intende altresì promuovere: la ricerca scientifica, clinica e di base; il progresso nella prevenzione, cura e riabilitazione; la formazione professionale continua, anche nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

L'Associazione è altresì caratterizzata da un ordinamento interno ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche sociali e dall'obbligatorietà del bilancio consuntivo e preventivo annuale.

Per il conseguimento di tali scopi, l'Associazione potrà porre in essere tutte le operazioni e le attività comunque ritenute strumentali ed utili.

PATRIMONIO E ATTIVITÀ ECONOMICA

Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Associazione è costituito da:

- beni, mobili e immobili, di proprietà della Associazione;
- contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici e privati, Associazioni e Fondazioni, persone fisiche e giuridiche in genere elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;

- eventuali riserve costituite con avanzi di bilancio.

L'Associazione deve dotarsi di una "riserva statutaria" di 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), da investire in titoli emessi dallo Stato Italiano, che potrà essere utilizzata solo a copertura di perdite o disavanzi di bilancio, una volta esaurita ogni altra riserva, fondo o capitale disponibile.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative annuali versate dai soci;
- da contributi e versamenti volontari dei soci;
- da contributi, donazioni, lasciti, sovvenzioni di Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici e privati, Associazioni e Fondazioni, persone fisiche e giuridiche in genere;
- da proventi della gestione;
- da ogni altra fonte compatibile con gli scopi istituzionali.

È esclusa la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di capitale, fondi o riserve durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5 - ATTIVITÀ ECONOMICA

Per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può: compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare ritenuta utile, necessaria e pertinente; promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi. Può altresì svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi

sociali, attività commerciale non abituale.

L'Associazione è autonoma e indipendente anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali abituali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte, comunque in via non prevalente, nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

SOCI

Art. 6 - REQUISITI E CATEGORIE

Possono aderire alla Associazione le persone fisiche maggiori di età, italiane e straniere, di irrepreensibile condotta morale e professionale, Laureati in Medicina e Chirurgia o con Laurea o titolo equipollente per le Professioni Sanitarie o di ambito biologico, biotecnologico o farmaceutico o nutrizionistico che abbiano specifico interesse disciplinare, professionale o culturale nel campo delle malattie dell'apparato digerente.

È prevista l'ammissione senza limitazioni di tutte le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati nel comma che precede.

I soci si distinguono in soci ordinari e soci onorari.

Sono soci ordinari coloro i quali, in possesso dei requisiti previsti ed avendo presentato apposita domanda, vengono ammessi a far parte della Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari le personalità italiane e straniere che l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ritenga opportuno nominare, fino a recesso o revoca, in riconoscimento

di meriti particolari o che si siano particolarmente distinte per la loro attività scientifica nel campo delle malattie dell'apparato digerente.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento del contributo associativo.

I soci onorari partecipano a tutte le manifestazioni dell'Associazione, incluse le assemblee, ma senza diritto di voto attivo e passivo.

Art. 7 - RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'adesione alla Associazione, così come il recesso, sono liberi e volontari.

I soci si impegnano ad accettare lo statuto della Associazione e i Regolamenti attuativi.

Ogni socio partecipa di diritto a tutte le manifestazioni della Associazione, essendo esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Ogni socio, esclusi gli onorari, ha diritto di voto attivo e passivo nelle assemblee.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:

- lo scioglimento della Associazione;
- il decesso del socio;
- il recesso da parte del socio, comunicata in forma scritta alla Associazione;

- la decadenza per mancato pagamento del contributo associativo entro un anno dal termine previsto per il suo pagamento;

- l'esclusione per gravi motivi deliberata dall'assemblea. Il domicilio dei soci, per qualsiasi rapporto con l'Associazione, è quello indicato nella domanda di ammissione o successivamente comunicato alla stessa mediante posta elettronica o fax.

I soci che abbiano esercitato il recesso o che sono stati esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla Associazione, non possono vantare alcun diritto sui contributi versati e sul patrimonio della Associazione.

Art. 8 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

I soci sono tenuti a corrispondere il contributo associativo annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, entro il termine di pagamento fissato dal Regolamento attuativo.

Per i soci di età inferiore a 35 anni è previsto un contributo di importo ridotto. Il Consiglio Direttivo può fissare un contributo ridotto anche per altre specifiche categorie di soci.

Il socio non in regola con il pagamento del contributo associativo non può esercitare i diritti spettantigli come tale.

Il versamento del contributo annuale non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

In nessun caso, nemmeno nell'ipotesi di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o

di esclusione dalla Associazione, può farsi luogo alla ripetizione del contributo annuale, anche facoltativo, versato alla Associazione.

ORGANI SOCIALI E ISTITUZIONI INTERNE

Art. 9 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- il Revisore unico o il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Scientifico.

Possono essere nominati alle cariche sociali tutti i soci ordinari, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Per la sola carica di Revisore è possibile nominare anche non soci.

Tutte le cariche sociali, con esclusione del Revisore non socio, sono gratuite, fatto salvo il diritto

al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nel sito web istituzionale della Associazione dovranno essere pubblicati gli incarichi retribuiti.

Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Comitato Scientifico si svolgono con votazione a scrutinio segreto, quelle dei Revisori con votazione palese.

Le modalità di candidatura e svolgimento delle elezioni con

votazione a scrutinio segreto sono disciplinate dal Regolamento attuativo.

Art. 10 - ISTITUZIONI INTERNE

Sono istituzioni interne della Associazione:

- le Sezioni regionali;
- le Commissioni;
- i Gruppi di Studio.

Possono essere nominati membri delle istituzioni interne tutti i soci ordinari, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Le attività svolte dai soci nell'ambito delle istituzioni interne sono gratuite.

Art. 11 - INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

Le cariche di Consigliere, Segretario, Revisore e Proboviro sono fra loro incompatibili.

Non possono essere nominati alle cariche sociali ed alle istituzioni interne:

- i dipendenti della Associazione;
- il coniuge, i parenti e gli affini, fino al secondo grado incluso, dei dipendenti e dei membri degli organi amministrativi e di controllo della Associazione;
- gli amministratori di enti e società con le quali l'Associazione intrattenga rapporti organici e permanenti;
- chiunque abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Associazione.

È fatto obbligo agli interessati di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza e, se diverso, all'organo amministrativo delle cause di eventuale incompatibilità che li riguardino.

L'organo amministrativo assume i conseguenti provvedimenti.

Nel caso uno dei componenti degli organi sociali venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, per conto proprio o di terzi, deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e, se diverso, all'organo amministrativo e deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Se il conflitto non è risolvibile il componente decade dalla carica.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, per il tramite del Presidente, che deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Le assemblee possono essere convocate in località anche diversa dalla sede della Associazione, purché in Italia.

Di norma, ossia nei casi in cui non contrasti con quanto stabilito dal presente Statuto, ovvero non arrechi pregiudizio alla Associazione o all'attività gestionale del Consiglio Direttivo, le assemblee sono convocate presso la sede in cui si tiene il Congresso Nazionale in modo da facilitare la massima partecipazione dei soci.

Le assemblee sono convocate mediante comunicazione ai soci inviata per posta elettronica o pubblicata sul sito della Associazione almeno quindici giorni prima per quelle ordinarie e almeno trenta giorni prima per quelle straordinarie, nella quale devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Possono partecipare alle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, tutti i soci in regola con il pagamento del contributo associativo.

Non è ammessa la partecipazione e il voto per delega.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente e verbalizzate dal Segretario oppure, in caso di assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata

dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine di votazione.

Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

I verbali dovranno essere inseriti in apposita raccolta cronologica.

Nei soli casi di eventi eccezionali, quale l'impossibilità di tenere il Congresso Nazionale, oppure di oggettive situazioni di necessità o emergenza, è possibile tenere l'assemblea ordinaria e straordinaria in audio o video conferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

Art. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno e, comunque, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea ordinaria:

a) discute e delibera in merito alla relazione annuale presentata dal Consiglio Direttivo;

b) determina gli indirizzi e le direttive per l'azione da svolgere per il perseguimento degli scopi istituzionali;

c) approva i bilanci e delibera in merito alla destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, ovvero alla copertura di perdite o disavanzi di gestione comunque denominate, nonché sulla destinazione e l'utilizzo di fondi e riserve;

d) nomina i membri del Consiglio Direttivo;

e) **nomina il Revisore unico oppure i membri del Collegio dei Revisori;**

f) nomina i membri del Collegio dei Probiviri;

g) nomina i membri del Comitato Scientifico;

- h) nomina i componenti delle Commissioni eventualmente istituite;
- i) nomina e revoca i soci onorari;
- j) nomina e revoca i liquidatori, determinandone i poteri e stabilendo eventualmente i criteri di massima per la liquidazione;
- k) delibera sulle proposte di esclusione dei soci;
- l) approva i Regolamenti attuativi del presente statuto e le loro eventuali modifiche.

È inoltre competente per tutte le materie che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che sono legittimamente sottoposte al suo esame.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto.

Art. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) modificazioni dello statuto;
- b) stipula di negozi relativi a diritti reali immobiliari, partecipazione alla costituzione di Società, Associazioni e Fondazioni, sottoscrizione di quote di partecipazione societarie o di fondi di dotazione, acquisto e alienazione di partecipazioni, rilascio di garanzie reali e non per obbligazioni della Associazione o di terzi, sottoscrizione di effetti cambiari, nonché sottoscrizione di mutui, scoperti di c/c e finanziamenti in genere di importo superiore ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zerozero);

c) scioglimento della Associazione e destinazione del patrimonio residuo.

Le proposte di modifica dello statuto di cui alla lettera a) potranno essere formulate dal Consiglio

Direttivo o da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Le proposte sono portate a conoscenza dei soci mediante invio in allegato alla relativa convocazione dell'assemblea.

Le delibere inerenti le materie di cui alle lettere a) e b) sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto.

Le delibere inerenti le materie di cui alla lettera c) sono assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dirige e amministra l'Associazione per mandato dei soci, assumendo tutti i provvedimenti necessari per il prestigio e lo sviluppo della stessa.

Il Consiglio Direttivo si compone di nove membri (Consiglieri), di cui due di età inferiore ai 41 anni, da computarsi al giorno in cui è fissata l'assemblea di nomina.

I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato trascorsi almeno otto anni dalla prima nomina.

I Consiglieri decadono automaticamente in caso di assenza a tre sedute consecutive del Consiglio o a più della metà delle riunioni convocate nel corso di un anno solare.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un Consigliere questi verrà sostituito con un nuovo

Consigliere da eleggersi alla prima assemblea utile.

Art. 16 - RIUNIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri in carica. L'avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i Consiglieri, a mezzo fax o posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione e deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono tenere anche in audio o video conferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Art. 17 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le delibere inerenti i punti e) ed f) del successivo Art. 18 sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e verbalizzate dal Segretario oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute alla riunione e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine di votazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

I verbali devono essere inseriti in apposita raccolta cronologica.

Art. 18 - COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Associazione, fatta eccezione per le materie demandate alla competenza dell'assemblea straordinaria.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- b) adotta tutti i provvedimenti necessari per la gestione e lo sviluppo della Associazione; promuove, organizza e coordina l'attività culturale, formativa, scientifica e di ricerca in sede nazionale e regionale;
- c) redige la relazione annuale, sulle attività svolte e sulle linee programmatiche e gestionali che intende adottare, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali proposte di modifica dello statuto;
- f) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea i Regolamenti che si renderanno necessari per rendere attuativo il presente statuto e le loro eventuali modifiche;
- g) delibera sull'ammissione dei soci ordinari, sulla loro

- sospensione e decadenza, e ne propone la loro esclusione;
- h) determina l'ammontare del contributo associativo annuale;
- i) convoca le assemblee dei soci;
- j) stabilisce la sede del Congresso Nazionale e il relativo programma;
- k) istituisce e revoca le Commissioni;
- l) istituisce e revoca i Gruppi di Studio;
- m) coordina e sovrintende le attività delle Sezioni Regionali, delle Commissioni eventualmente istituite e dei Gruppi di Studio.

Art. 19 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, nell'ambito dei propri membri in carica, dura in carica per **tre** anni e non è rieleggibile.

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e può compiere tutte quelle operazioni gestionali, amministrative, commerciali o finanziarie che verranno ritenute necessarie o convenienti per il raggiungimento dello scopo sociale.

Il **Vicepresidente** è nominato dal Consiglio Direttivo **su proposta del Presidente, nell'ambito dei propri membri in carica**, dura in carica per **tre** anni e non è rieleggibile.

Il **Vicepresidente** sostituisce ad ogni effetto il Presidente nel caso di assenza o di impossibilità temporanea all'esercizio delle funzioni.

In caso di comprovata impossibilità definitiva del Presidente ad

esercitare le sue funzioni, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un nuovo Presidente, che acquisisce l'anzianità di quello che sostituisce.

Art. 20 - RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché quello di firma, spettano al Presidente.

In particolare, il Presidente:

- rappresenta l'Associazione in ogni sede civile, tributaria e amministrativa, presenta ricorsi, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi autorità e commissione, anche in sede tributaria, con facoltà di accettare rimborsi e riscuoterli;
- può stare in giudizio in qualunque grado di giurisdizione, compresa la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale e il Consiglio di Stato, sia in prima che in ulteriore istanza, nominando e revocando avvocati, procuratori e consulenti tecnici;
- può transigere qualsiasi vertenza in sede giudiziale e stragiudiziale, addivenendo a concordati; compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nominandoli e revocandoli; definire vertenze e arbitrati.

In tutti i casi di assenza o di impedimento del Presidente la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio ed il conseguente potere di firma spettano al Vice Presidente.

Art. 21 - DIMISSIONI E DECADENZA

Le dimissioni del Presidente o le dimissioni contemporanee di almeno quattro Consiglieri comportano la decadenza dell'intero

Consiglio Direttivo, che rimane in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea elettiva, da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dal fatto che comporta la decadenza.

Art. 22 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, nell'ambito dei soci **ordinari, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi**, dura in carica per **tre** anni e può essere confermato per un solo ulteriore mandato, anche non consecutivo.

Il Segretario cura i rapporti con i soci e ne aggiorna l'elenco, coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa e negli adempimenti inerenti al funzionamento della Associazione; aggiorna il libro dei verbali delle assemblee e il libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Per le funzioni svolte, il Segretario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario decade automaticamente in caso di assenza a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo o a più della metà delle riunioni convocate nel corso di un anno solare. In caso di decadenza, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un nuovo Segretario, che acquisisce l'anzianità di quello che sostituisce.

REVISORI E PROBIVIRI

Art. 23 - REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI

Il controllo sulla gestione finanziaria e contabile della

Associazione può essere affidato a un Revisore unico oppure a un Collegio dei Revisori.

Il Revisore unico, **da scegliere tra le persone iscritte nell'elenco dei Revisori Legali**, è nominato **dall'Assemblea**, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, **di cui uno da scegliere tra le persone iscritte nell'elenco dei Revisori Legali e due tra i soci ordinari, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi**. Il membro **iscritto nell'elenco dei Revisori Legali** assume le funzioni di Presidente del Collegio.

I membri del Collegio dei Revisori sono nominati dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

L'organo di controllo vigila sulla gestione economica e finanziaria della Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa, esamina le proposte di bilancio consuntivo. Al termine di ogni anno presenta una relazione scritta all'Assemblea, in ordine all'attività svolta e alle osservazioni in merito al bilancio consuntivo.

Art. 24 - PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, eletti dall'Assemblea nell'ambito dei soci, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ai Probiviri è demandato dal Consiglio Direttivo l'esame e il giudizio di eventuali atti e comportamenti lesivi della dignità della Associazione, dei suoi organi, delle sue istituzioni

interne e dei singoli soci, compiuti da uno o più soci.

Al termine del giudizio, i Probiviri possono proporre, senza alcun obbligo a carico dell'organo competente, le seguenti sanzioni: censura, sospensione ed esclusione.

La censura compete al Presidente e la sospensione compete al Consiglio Direttivo.

L'esclusione deve essere sottoposta all'Assemblea e da questa approvata.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 25 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico si compone di massimo nove membri nominati dall'Assemblea, che durano in carica per quattro anni e non sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico svolge funzioni di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

La composizione, i compiti, l'organizzazione e le attività del Comitato Scientifico sono disciplinati dal Regolamento attuativo.

L'attività scientifica dovrà essere pubblicata o rendicontata sul sito web istituzionale della Associazione, da aggiornarsi costantemente.

ISTITUZIONI INTERNE

Art. 26 - SEZIONI REGIONALI

Le Sezioni regionali sono istituite da Statuto al fine di promuovere in ambito regionale la realizzazione degli obiettivi della Associazione, nonché la collaborazione scientifica e organizzativa con istituzioni regionali di altre associazioni operanti nel medesimo settore o in settori a esso similari.

La composizione, le funzioni, l'organizzazione e le attività delle Sezioni regionali sono disciplinati dal Regolamento attuativo.

ART. 27 - COMMISSIONI

Il Consiglio Direttivo può istituire e revocare Commissioni, determinandone la durata, il numero dei componenti e le funzioni, al fine di assicurare la migliore efficienza operativa della Associazione su specifiche attività.

I componenti le Commissioni eventualmente istituite sono nominati dall'Assemblea, durano in carica per due anni e sono rieleggibili nella medesima Commissione per un solo ulteriore mandato.

L'organizzazione e le attività delle Commissioni eventualmente istituite sono disciplinate dal Regolamento attuativo.

ART. 28 - GRUPPI DI STUDIO

Il Consiglio Direttivo può istituire e revocare Gruppi di Studio.

La composizione, le funzioni, l'organizzazione e le attività dei Gruppi di Studio sono disciplinate dal Regolamento attuativo.

ATTIVITÀ SOCIALI E SCIENTIFICHE

Art. 29 - CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale si tiene ogni anno.

L'organizzazione, le attività e lo svolgimento del Congresso Nazionale, anche in collaborazione con altre associazioni operanti nel medesimo settore o in settori ad esso similari, sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 30 - ATTIVITÀ EDITORIALI

L'Associazione può, direttamente o indirettamente, detenere in proprietà, editare o patrocinare Riviste scientifiche, anche in lingua inglese, da designare eventualmente quale proprio "organo ufficiale", nonché altre pubblicazioni a carattere scientifico o formativo, a seconda delle esigenze individuate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina i responsabili scientifici e ne concorda le linee editoriali.

Art. 31 - ALTRE ATTIVITÀ

Il Consiglio Direttivo può istituire altre attività e manifestazioni sociali, scientifiche o formative a seconda delle esigenze individuate.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 32 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 33 - BILANCIO

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, redatto nel rispetto dei principi della

trasparenza nei confronti dei soci, e il bilancio preventivo sintetico per il successivo esercizio, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.

Copia della bozza di bilancio consuntivo è trasmessa all'organo di controllo affinché possa formulare le proprie osservazioni.

L'Assemblea determina altresì la destinazione degli eventuali utili o avanzi di gestione, che dovranno essere reinvestiti per il perseguimento degli scopi sociali ovvero assegnati a fondi di riserva o riportati a nuovo.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sintetico dovranno essere pubblicati sul sito web istituzionale della Associazione.

È fatto divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni, che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIoglimento E NORME FINALI

Art. 34 - SCIoglimento

L'Associazione può essere sciolta con le modalità previste all'Art. 14.

In caso di scioglimento con messa in liquidazione, l'Assemblea nomina e può revocare i liquidatori, determinandone i poteri e

stabilendo eventualmente i criteri di massima per la liquidazione.

L'eventuale patrimonio netto residuo della liquidazione, estinte tutte le passività, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 35 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia promossa da soci, amministratori, liquidatori, revisori e probiviri nei confronti della Associazione ovvero dalla Associazione nei loro confronti sarà devoluta ad un Arbitro Unico.

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale nel cui Distretto è fissata la sede legale della Associazione su istanza dell'interessato più diligente.

L'arbitrato avrà sede in Roma.

L'arbitro decide con le procedure di cui agli articoli 806 c.p.c. e seguenti, secondo diritto, e la decisione presa, che dovrà essere emessa entro novanta giorni dalla costituzione dell'organo arbitrale, sarà definitiva ed inappellabile.

Art. 36 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

